



STUDIO INNOCENTI  
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n.6232

Raccolta n.4195

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di ottobre.

27 ottobre 2021

alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

In Montebelluna (TV), presso la Biblioteca Comunale in Largo Dieci Martiri n. 1.  
Dinnanzi a me Dott.ssa DARIA INNOCENTI, Notaio residente in Treviso, con studio in Piazza Silvio Trentin n. 14, iscritta al Collegio del Distretto Notarile di Treviso,

è presente il signor:

- **Fabio VETTORI**, nato a Spresiano (TV), il giorno 1 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**" in sigla "**A.T.S. S.R.L.**" con sede in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale Euro 2.792.631,00 (duemilionsettecentonovantaduemilaseicentotrentuno virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno 04163490263, R.E.A. n. 328089.

Detto comparante della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi ha fatto richiesta di partecipare, al fine di redigere il verbale del III punto all'ordine del giorno, all'assemblea dei soci della predetta società, riunitasi oggi, in questi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1 - [...] omissis

2 - [...] omissis

3 - Trasformazione da "società a responsabilità limitata" in "società per azioni"; adozione di un nuovo testo di statuto con costituzione del patto parasociale tra i soci e regolamento del comitato "CIPCA";

4 - Varie ed eventuali.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta sopra fattami do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea - ai sensi dell'art. 13.4 dello statuto sociale - il comparante, il quale

**DÀ ATTO CHE:**

**I** - l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso, Prot. Ats 0034965/21 del giorno 12 ottobre 2021, inviato via pec a tutti i soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai membri del collegio sindacale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello statuto sociale;

**II** - l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 12, presso questa stessa sede, è andata deserta;

**III** - sono presenti in proprio o per deleghe conservate agli atti sociali e dal medesimo ritenute valide, numero 46 (quarantasei) soci, titolari complessivamente di una partecipazione al capitale sociale pari al 91,63% (novantuno virgola sessantatré per cento) come da foglio presenze dal medesimo consegnatomi, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

**IV** - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al medesimo comparante, in qualità di Presidente, i Consiglieri Anna SOZZA, Tecla Lucia ZAMUNER e Duilio VENDRAMIN nonché l'Amministratore Delegato Pierpaolo FLORIAN;

REGISTRATO A Treviso  
il 03/11/2021  
al numero 37438  
serie 1T  
esatti € 625,00

V - per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Michele BALDASSA, nonché il Sindaco effettivo Silvia ZANON, mentre ha giustificato la propria assenza l'altro Sindaco effettivo Alessandra BAGGIO;

VI - l'ordine del giorno della presente assemblea è stato comunicato all'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 28.3.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità della convocazione

#### DICHIARA

validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

\* \* \*

Aperta la adunanza ed esaurita la trattazione e la delibera sui primi due punti all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e dà preliminarmente atto che tutti i 52 (cinquantadue) Comuni soci della "A.T.S. S.R.L." hanno prima d'ora approvato in seno ai propri Consigli Comunali:

- la trasformazione della società dalla attuale forma di "società a responsabilità limitata" in "società per azioni";
- il Patto Parasociale, unitamente al Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico" (C.I.P.C.A.);
- le modifiche dello statuto sociale necessarie al fine di recepire la normativa in materia di società per azioni, potenziare il principio del controllo analogo dei soci e rispettare le disposizioni in materia di "in house providing", come da delibere conservate agli atti sociali.

Il Presidente ricorda ai presenti che già in data 11 dicembre 2019 l'Assemblea dei soci di "Alto Trevigiano Servizi s.r.l." aveva approfonditamente esaminato le motivazioni tutte che giustificano l'avvio del percorso di trasformazione di A.T.S. da srl a spa, approvandone la linea di indirizzo e conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione della società di procedere con i relativi incumbenti.

In particolare il Presidente ricorda le seguenti considerazioni, già approfondite in seno ai singoli Consigli Comunali:

- Stanti le caratteristiche che le sono proprie, l'attuale veste sociale di srl non si confà agli indicatori economici e alle risultanze di gestione che connotano l'odierna attività di "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L." le quali hanno raggiunto nel tempo livelli numerici che nella prassi delle ditte commerciali incontrano di norma la forma delle società per azioni.

Peraltro, come noto, la vigente disciplina delle srl mutua in larga parte oneri e responsabilità tipiche dell'amministrazione di una spa, il che rende ulteriormente preferibile l'opzione per quest'ultima in considerazione dei vantaggi operativi che ad essa si associano nella pratica aziendale, anche per quanto concerne le più fluide possibilità di finanziabilità;

- La "società per azioni" spa si presenta quale modello maggiormente disciplinato e con maggiore regolazione rispetto alla "società a responsabilità limitata" e per questo motivo essa si rivela più adatta ad imprese di grandi dimensioni e con una compagine allargata di soci.

Infatti per quanto srl e spa siano entrambe società di capitali dove le obbligazioni contratte dalla società nella sua attività di impresa sono garantite unicamente dal patrimonio della società (senza coinvolgimento del patrimonio personale dei soci), la srl mantiene un carattere più "personale", proprio delle piccole imprese in cui si riflette una sostanziale sovrapposizione tra soci e amministratori. Il modello della

srl, più semplice e con un livello di capitale sociale minimo molto inferiore rispetto alla spa, è stato concepito proprio per l'esercizio della piccola impresa nella quale comunque fosse assicurata la garanzia della separazione tra patrimonio dell'impresa e quello dei soci.

- Nel modello spa la partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni, con la possibilità di emissione dei relativi titoli e con facoltà della spa di sottoscrivere azioni proprie contrariamente a quanto è previsto per le srl.

Inoltre vige una netta differenza di disciplina tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria che, com'è noto, è chiamata a deliberare le decisioni più rilevanti della vita sociale.

In essa il maggiore formalismo è motivato dalla particolare attenzione richiesta ai soci che potrebbero essere anche lontani dall'attività corrente dell'impresa, mentre questa esigenza è meno sentita per i soci della srl che si presumono in minor numero e più personalmente coinvolti. Per la srl non si può nemmeno parlare, infatti, di assemblea ordinaria distinta da quella straordinaria, ma solo di decisioni prese con il metodo assembleare tra le quali solo alcune con la presenza necessaria del notaio.

Un'altra importante differenza rispetto alla srl sta nella possibilità consentita alla spa di emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti finanziari. Ed è proprio riguardo ad imprese che hanno raggiunto le dimensioni di "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" che si deve pensare ad esigenze finanziarie più articolate, in particolare in considerazione di possibili sviluppi di crescita dimensionale futura.

- In riferimento all'amministrazione e al controllo della società, la spa osserva una disciplina più formale, a maggiore garanzia e tutela dei soci di minoranza. Più stringenti, infatti, sono le norme sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e maggiori sono le formalità pubblicitarie.

In linea astratta, l'obbligatorietà dell'organo di controllo, in una delle varianti possibili, può rendere la spa più costosa rispetto alla srl, ma nel caso di specie tale voce di spesa non sarebbe nuova e aggiuntiva in quanto "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" già dispone di un collegio sindacale composto da tre membri come sarebbe obbligatoriamente per le spa.

Ribadite queste considerazioni il Presidente illustra, sotto altro concorrente profilo, la necessità di approvare un nuovo testo di statuto, coordinato con la disciplina in materia di spa nel quale, partendo dall'intento di intervenire solo ove strettamente necessario per il passaggio alla nuova forma giuridica, si è inciso sugli aspetti più propriamente tecnico-giuridici ed, entro tale ambito, è stata colta l'occasione per coordinare le varie parti dello statuto ed introdurre aggiornamenti utili allo svolgimento pratico delle funzioni degli organi sociali, quali la possibilità per i soci di essere presenti in Assemblea via teleconferenza e, per gli amministratori, di partecipare al Consiglio con la stessa modalità.

Il Presidente precisa che il nuovo testo di statuto sociale, completo di raffronto tra la vecchia e la nuova formulazione, era già stato inviato a tutti i soci affinché ne potessero prendere visione e che lo stesso è stato dai medesimi approvato in seno ai singoli Consigli Comunali.

Il Presidente passa quindi ad illustrare brevemente le modifiche introdotte che meritano particolare rilievo e che riguardano:

A) il nuovo riferimento alla suddivisione del capitale sociale in azioni piuttosto che in quote (artt. 6, 7, 8 e 9): a tal proposito precisa che il capitale sarà diviso in numero 2.792.631 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno) azioni del valore di Euro 1 (uno) ciascuna da assegnare ai soci nel rispetto ed in

proporzione alle quote di attuale rispettiva titolarità;

B) il maggior dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti (art. 8);

C) la previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento (art. 10);

D) le modalità peculiari di convocazione dell'assemblea (art. 17)

E) l'introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria (art. 18)

F) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza in assemblea (art. 18)

G) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione (art. 23).

Proseguendo nella trattazione il Presidente dà atto che, con l'occasione della necessaria revisione dello statuto sociale, si rende opportuno procedere anche ad un rafforzamento della disciplina in materia di "controllo analogo", recependo i rilievi mossi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac con propria comunicazione del 24 agosto 2020 prot. n. 62776 e rendendo più incisivo nello statuto sociale il principio del "controllo analogo congiunto" richiesto dalla legge, in modo che l'assetto decisionale della società sia pienamente rispondente alle condizioni fissate dal codice dei contratti pubblici D. LGS. 50/2016 e s.m.i., anche alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente osserva che le modifiche da apportare hanno riguardato il potenziamento dell'ingerenza nell'attività degli organi sociali da parte dei Soci/Enti pubblici ed il recepimento del limite minimo di legge per l'attività eseguita nello svolgimento di compiti affidati dai soci, rinviando poi ad un Patto Parasociale per la regolamentazione della attuazione definitiva di detto controllo, in particolare attraverso la istituzione del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo" (C.I.P.C.A.), costituito e gestito da tutti i soci firmatari del Patto Parasociale e del Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo".

Il Presidente precisa che rimarranno, invece, salde e chiare le attuali disposizioni statutarie che, in osservanza dei principi di gestione "in house providing" e delle disposizioni della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato stipulata con il Consiglio di Bacino ( A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 3 febbraio 2010 - così come adeguata con delibera n. 11 del 28 giugno 2018 dell'Assemblea del Consiglio di Bacino e s.m.i. -, garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica e non consentono, in alcun modo, l'ingresso di capitali privati nella società.

Prima di mettere ai voti il testo di delibera e a conclusione della discussione, il Presidente osserva che a favore della presente delibera concorrono una pluralità di fattori riconducibili sia ad evidenze gestionali che ad esigenze giuridico-amministrative, le quali inducono ad una complessiva rivisitazione dello statuto per il passaggio da srl a spa, nonché alla costituzione dell'organo denominato C.I.P.C.A., all'introduzione del Patto Parasociale e del Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo" (C.I.P.C.A.); così facendo sarà possibile modellare per Alto Trevigiano Servizi una forma societaria più rispondente alla sua attuale statura aziendale e renderla compliance con le norme relative all'affidamento "in house providing".

Dopo breve discussione il Presidente dà atto che l'assemblea:

- preso atto di quanto esposto e ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della proposta,

- con voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

I

di trasformare la società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in una società per azioni che assumerà la denominazione "Alto Trevigiano Servizi S.p.A." in sigla "A.T.S. S.p.A.";

II

di recepire nello statuto sociale i rilievi mossi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac con propria comunicazione del 24 agosto 2020 prot. n. 62776 rendendo, pertanto, più incisivo il principio del "controllo analogo congiunto" in modo che l'assetto decisionale della società sia pienamente rispondente alle condizioni fissate dal codice dei contratti pubblici D. LGS. 50/2016 e smi, anche alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016;

III

di modificare, in conseguenza di quanto deliberato ai precedenti punti I e II, il testo dello statuto sociale ed, in particolare, di approvare le seguenti variazioni:

All'art. 1: modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;

All'art. 3: introduzione della percentuale dell'80% del fatturato in favore degli enti soci;

All'art. 5: inserimento riferimento al libro dei soci obbligatorio nelle spa;

Diversa denominazione del titolo II con l'inserimento del sostantivo "azioni" in luogo di "quote di partecipazione" e inserimento del sostantivo "gradimento";

All'art. 6: ridisciplina della disposizione dedicata al "capitale sociale" con riferimenti appropriati alle relative norme del codice civile;

All'art. 7: introduzione della regolamentazione delle "azioni" in luogo delle "quote di partecipazione";

All'art. 8: formulazione del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;

All'art. 9: introduzione nuovo articolo relativo al criterio di valutazione delle azioni;

All'art. 10: previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;

All'art. 11: riformulazione del procedimento di recesso del socio con richiami normativi corretti;

All'art. 12: introduzione delle ipotesi di esclusione del socio;

All'art. 13: introduzione effetti del recesso e dell'esclusione del socio;

All'art. 14: introduzione nuovo articolo obblighi del socio;

All'art. 15: introduzione del comitato denominato CIPCA;

Agli artt. 16-17-18-19: introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;

All'art. 20: quorum deliberativi;

All'art. 21: introduzione del principio dell'amministrazione tramite amministratore unico salvo delibera motivata per la costituzione di un consiglio;

Art. 22: espunzione di riferimenti normativi superati;

Art. 23: utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione e regole di convocazione;

Art. 25: poteri organo amministrativo e rafforzamento del principio controllo analogo;

Art. 26: rappresentanza sociale precisazione a seguito della modifica dell'art. 21;

Art. 27: adeguamento della disposizione sul collegio sindacale ed espunzione di